

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1972

Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504,
recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73
e per altre necessità straordinarie e urgenti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso degli ultimi anni la riapertura delle scuole ha sempre più sofferto di inconvenienti e di ritardi talmente notevoli da sensibilizzare al problema la stampa, l'opinione pubblica e in particolare le componenti della vita scolastica (alunni, famiglie, docenti). Della gravità della situazione si è fatto interpretare il Parlamento in più occasioni, specie di recente. Il deplorato fenomeno trova le sue origini, da un canto, nell'eccezionale espansione scolastica per incremento di iscrizioni di alunni e di nuove istituzioni che ha comportato una sempre più gravosa mole di adempimenti amministrativi (si consideri che soltanto per gli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie il Provveditore agli studi di Roma e quello di Milano operano su circa 30.000 domande), dall'altro canto, nella carenza o nella inadeguatezza della legislazione vigente.

Nell'intento di venire incontro senza ritardo alle istanze generalmente avanzate, si è

ritenuto indispensabile il ricorso alla forma di decreto-legge, che nella prospettiva ormai tanto vicina dell'apertura del nuovo anno scolastico trova le obbiettive giustificazioni di necessità e di urgenza.

Il provvedimento persegue le seguenti fondamentali finalità:

a) consentire ai Provveditori agli studi di iniziare le operazioni relative agli insegnanti non di ruolo, conoscendo in tempo utile l'intero quadro dei posti per i quali debbono effettuare gli adempimenti di competenza;

b) snellire le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi, realizzando, quanto più possibile, la permanenza del personale insegnante di ruolo e non di ruolo, anche se non abilitato, nei posti occupati nel corso del corrente anno scolastico;

c) potenziare gli organismi amministrativi (commissioni per gli incarichi) preposti alle operazioni in parola.

Ciò premesso, si passa ad una breve illustrazione dei singoli articoli del decreto, attraverso la quale si possono meglio cogliere le finalità del provvedimento.

Gli articoli 1 e 2 tendono a creare i presupposti, indispensabili perchè i Provveditori agli studi abbiano completo e certo il quadro dei posti disponibili al fine di procedere alle operazioni di loro competenza (assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo, sistemazione, trasferimenti e nuove nomine degli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati).

Con questa finalità l'articolo 1, a parte le avvertite esigenze di natura didattica, si ricollega alla legge 26 luglio 1970, n. 571, che nel fissare a 25 il numero degli alunni per classe, rimandò a successivo provvedimento legislativo la determinazione dei tempi e dei modi di attuazione della norma.

Tuttavia l'articolo 1 non vuole dare completa attuazione alla citata legge; nella ristrettezza delle disponibilità finanziarie, prevede infatti un'applicazione graduale della norma e stabilisce il criterio secondo cui ogni classe è costituita di regola con non meno di 25 alunni e, in ogni caso, con non più di 30.

Nella stessa logica, l'articolo 2 prevede la possibilità di ragionate previsioni sulla disponibilità dei posti all'inizio dell'anno scolastico, fondata sull'esame di elementi vari, quali le nuove istituzioni scolastiche, il numero degli alunni iscritti, l'incremento della popolazione scolastica, l'insediamento di nuovi agglomerati urbani, e di ogni altro elemento di valutazione. Dello stesso articolo 2 si deve segnalare la norma tendente a ricondurre completamente nella disponibilità dei Provveditori agli studi i posti delle sezioni a funzionamento serale e dei doposcuola.

L'articolo 3 tende ad adeguare il numero dei componenti delle commissioni degli incarichi all'ingente mole di lavoro che esse sono chiamate a svolgere. Nell'esempio già fatto, la commissione presso il Provveditorato agli studi di Roma, per l'esame delle 30.000 domande, disporrebbe di 41 elementi, anzichè degli attuali 29 nominati a norma della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Gli articoli 4 e 5 rispondono all'accennato criterio di assicurare la continuità didattica, evitando l'avvicinarsi di insegnanti sulla stessa cattedra anche ad anno scolastico inoltrato. L'articolo 4, infatti, è inteso a confermare i comandi, già conferiti nei corsi anni scolastici, dei professori di scuola media negli istituti di 2° grado e dei maestri elementari di ruolo abilitati nelle scuole medie. Il secondo comma, poi, dispone, limitatamente all'anno scolastico 1972-73, la sospensione del conferimento di nuovi comandi, per evitare che si rendano disponibili posti nella scuola media dopo che il Provveditore agli studi ha già provveduto a conferire le nomine ai nuovi aspiranti abilitati (infatti, il conferimento dei comandi ha luogo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, dopo che siano state esaurite le graduatorie dei nuovi aspiranti abilitati). L'articolo 5 consente alle molte migliaia di insegnanti nominati di recente in ruolo nella scuola media, nella quale dovrebbero assumere servizio con l'inizio del prossimo anno scolastico, di continuare a prestare servizio negli istituti di 2° grado ove si trovano attualmente, considerato anche che molti dei predetti insegnanti saranno, nel corso del prossimo anno scolastico, immessi nei ruoli degli istituti superiori ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468.

L'articolo 6, per favorire la permanenza degli insegnanti nei posti occupati nel corrente anno scolastico, dispone che le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi devono riferirsi a posti effettivamente disponibili in quanto non coperti o non assegnati in precedenza ad altri insegnanti di ruolo o incaricati, e che esse non possono protrarsi oltre il 15 ottobre. Dopo tale data, alla eventuale esigenza di coprire posti privi di insegnanti, si provvederà mediante il conferimento di nomine a nuovi aspiranti agli incarichi, dopo che siano stati utilizzati tutti gli insegnanti « non licenziabili » a disposizione della scuola per mancanza di posto. Come è precisato nel medesimo articolo, la norma tende ad evitare che per assecondare l'interesse dei singoli insegnanti, non com-

patibile con le esigenze di funzionamento della scuola, si proceda a cambiare di sede personale in precedenza nominato o sistemato e ormai in servizio. Per ovvia esigenza di tutela degli insegnanti in precedenza nominati, si stabilisce che le nuove nomine sono effettuate, sì, a tempo indeterminato, ma con assegnazione di sede limitata all'anno scolastico 1972-73, perchè è evidente che può trattarsi di sede ambita da concorrenti già in servizio meglio classificati. Alle medesime esigenze organizzative risponde la norma che limita la facoltà di accettazione con riserva agli aspiranti inclusi in più graduatorie; rimane, cioè, esclusa la facoltà di accettazione con riserva per la sede.

L'articolo 7 tende ad ovviare alla carenza di personale amministrativo, particolarmente grave negli uffici scolastici periferici. Il provvedimento di revisione dei ruoli organici del Ministero (decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283), pur essendo stato attuato per le esigenze pressanti dell'amministrazione con anticipo rispetto alla revisione dei ruoli organici di altri Ministeri per espressa previsione della legge delegante, contemplò l'incremento di dotazioni organiche a decorrenze differite al 1973, al 1974, al 1975. Per inderogabili esigenze, in relazione ai ritardi di vari adempimenti amministrativi conseguenti all'applicazione di una serie di leggi, si dichiarano immediatamente disponibili i posti recati in aumento dal citato decreto presidenziale. L'articolo 8, per assicurare l'immediato godimento dei vari benefici economici e

di carriera, spettanti al personale della scuola per effetto dei numerosi provvedimenti legislativi approvati negli ultimi due anni, estende ad ogni altro provvedimento di competenza dei Provveditori agli studi il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, che dà facoltà al Provveditore agli studi, accertata la sussistenza del diritto, di chiedere alla Direzione provinciale del tesoro la variazione delle partite provvisorie di spesa fissa. L'articolo 9 contiene la norma sulla copertura finanziaria. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la applicazione del decreto nel corrente anno finanziario, in quanto le variazioni in aumento apportate « per sdoppiamenti di corsi e classi e nuove istituzioni dal 1° ottobre 1972 », ai capitoli 1841, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2081, 2082 e 2141 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1972 sono di per sé sufficienti a coprire la maggior spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del provvedimento. Tali variazioni in aumento, concentratesi in stanziamenti aggiuntivi a quelli dei singoli capitoli di bilancio, sono, complessivamente, pari a lire 6.121.750.000.

A ciò aggiungasi che con l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto-legge si viene a realizzare una consistente economia, calcolabile, in via presuntiva, in lire 4 miliardi circa.

Per la conversione in legge del decreto-legge è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti.

ALLEGATO

Decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234, del 7 settembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-1973 e per altre necessità straordinarie ed urgenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

In attesa della completa attuazione dell'articolo unico della legge 26 luglio 1970, n. 571, ogni classe di istituto e scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica è costituita di regola con non meno di 25 alunni e con non più di trenta, a condizione che la riduzione non comporti, per insufficienza di locali scolastici, l'adozione di doppi turni.

La norma di cui al precedente comma ha effetto graduale, a partire dalle prime classi, con decorrenza dall'anno scolastico 1971-72.

Art. 2

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è così sostituito: « Subito dopo la comunicazione dei trasferimenti e delle nomine dei professori di ruolo, ogni capo di istituto dà al Provveditore agli studi immediata notizia del numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento, diurno e serale, e di doposcuola disponibili per gli incarichi, ivi compresi quelli che in relazione al normale sviluppo della scuola e per ogni altra causa prevedibile siano da ritenere disponibili per l'anno scolastico successivo ».

Art. 3

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione per gli incarichi è costituita da un capo d'istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del Provveditorato agli studi, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione superiore a cinquecento, e, comunque, in numero non inferiore a tre, nonché da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione superiore a duecentocinquanta e, comunque, in numero non inferiore a sei. Qualora le domande siano più di ottomila,

saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e di uno ogni duemila domande o frazione non inferiore a mille.

Il capo di istituto e i funzionari del Provveditorato sono nominati dal Provveditore agli studi, i professori sono nominati dal Provveditore agli studi tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano, su scala nazionale, l'intera categoria del personale docente delle scuole secondarie ».

L'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, è integrato nel senso che ove il numero delle domande degli aspiranti ad incarichi per posti di personale non insegnante superi le cinquemila unità, il numero dei rappresentanti del personale non insegnante e quello dei funzionari del Provveditorato agli studi sono, rispettivamente, elevati a sei ed a due.

Per l'anno scolastico 1972-73, è data facoltà di procedere alla integrazione del numero dei componenti le commissioni ai sensi dei commi precedenti, salve restando le operazioni compiute fino al provvedimento di integrazione.

Art. 4

All'articolo 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma: « I posti degli istituti secondari di secondo grado occupati dagli insegnanti comandati a norma dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, e quelli della scuola media occupati dagli insegnanti elementari abilitati, comandati a norma della legge 4 giugno 1962, n. 585, e successive modificazioni, non sono disponibili per le operazioni di sistemazione, di trasferimento e di nuova nomina degli incaricati abilitati ».

Per l'anno scolastico 1972-1973 è sospeso il conferimento di nuovi comandi previsti dall'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 5

Gli insegnanti di ruolo e gli insegnanti incaricati, in servizio nell'anno scolastico 1971-72 negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che abbiano conseguito e accettato la nomina in ruolo nelle scuole medie con decorrenza 1° ottobre 1971, possono, a domanda, continuare a prestare servizio, per l'anno scolastico 1972-73, nel medesimo istituto, sempre che vi sia disponibilità di posti.

Il servizio è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova.

Le cattedre e i posti nei quali abbiano chiesto di essere confermati gli insegnanti di cui al presente articolo sono da considerare indisponibili, limitatamente all'anno scolastico 1972-73, ai fini di tutte le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi.

Agli insegnanti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico fondamentale relativo al ruolo di scuola media. La misura del compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente è quella spettante per l'insegnamento effettivamente impartito, se più favorevole.

Qualora il posto occupato sia costituito da un numero di ore settimanali inferiore a quello della corrispondente cattedra o posto-orario, l'insegnante resta a disposizione della scuola fino a concorrenza dell'orario prescritto ed è utilizzato in attività scolastiche o para-scolastiche.

Art. 6

Tutte le operazioni di competenza dei Provveditori agli studi, concernenti il personale di ruolo e non di ruolo, sono disposte solo sui posti non occupati da insegnanti di ruolo o non di ruolo, esclusi i supplenti temporanei.

Le nomine conferite agli insegnanti non di ruolo dai Provveditori agli studi o dai Consigli di amministrazione possono essere accettate con riserva solo se gli interessati siano inclusi in più graduatorie. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il 5 ottobre 1972.

Il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato che si renda necessario, dopo la data del 15 ottobre, ad insegnanti che ne abbiano titolo, comporta che l'assegnazione della sede sia limitata all'anno scolastico, rimanendo esclusa nel corso dell'anno medesimo ogni possibilità di movimento del personale insegnante già in precedenza nominato.

In ogni caso, al conferimento di nuovi incarichi da parte del Provveditore agli studi o dei Consigli di amministrazione, o di supplenze da parte del capo di istituto si provvede soltanto dopo che siano stati utilizzati, a norma dell'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, gli insegnanti non licenziabili rimasti privi di posto.

Le disposizioni di cui ai primi tre commi del presente articolo si applicano limitatamente all'anno scolastico 1972-73.

Art. 7

I posti recati in aumento nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione centrale e di quella scolastica periferica possono essere messi a concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto; i vincitori assumeranno servizio dal 1° settembre 1973.

Art. 8

Il disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1970, n. 578, si applica ad ogni altra variazione di stato avente effetti giuridici ed economici nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante, e conseguente a provvedimento di competenza del Provveditore agli studi.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1972 si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 settembre 1972.

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA